



COMUNE DI COLMURANO
PROVINCIA DI MACERATA

Copia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 23 del 31-03-2021

Oggetto: SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE. DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E TASSO DI COPERTURA DEI COSTI DI GESTIONE - ANNO 2021.

L'anno duemilaventuno il giorno trentuno del mese di marzo alle ore 18:45, la Giunta Comunale, appositamente convocata, si è riunita nella Civica Residenza, in presenza per ragioni di maggiore efficienza e sussistendo condizioni di prevenzione del rischio di contagio da Covid-19, nelle persone dei signori:

MARI MIRKO	SINDACO	Presente
CONTRATTI LAURA	ASSESSORE	Presente
MIGLIORELLI LARA	ASSESSORE	Presente

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. GIULIANA SERAFINI

Il Presidente Sig. MIRKO MARI nella sua qualità di SINDACO dichiara aperta la seduta dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

OGGETTO: SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE. DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E TASSO DI COPERTURA DEI COSTI DI GESTIONE - ANNO 2021.

IL SINDACO

RICHIAMATO l'articolo 172, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:

“1. Al bilancio di previsione sono allegati i documenti previsti dall'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, e i seguenti documenti:

[.....]

c) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

[.....]”.

RICHIAMATO inoltre il comma 16 dell'articolo 53 della Legge 23/12/2000 n.388, che testualmente recita: *“16. Il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, e' stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione.”* .

RICHIAMATO inoltre l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: *“169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*.

VISTO l'articolo 151 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione.

VISTO il comma 2 dell'articolo 107 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, come modificato da ultimo dall' articolo 106, comma 3-bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, che all'ultimo periodo testualmente dispone: *“Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 e' differito al 31 gennaio 2021.”*.

VISTO l'articolo unico del D.M. del Ministero dell'Interno 13 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2021, che dispone quanto segue:

“1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021.

2. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1”.

VISTO il comma 4 dell'articolo 30 del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 che testualmente dispone: *“Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e' ulteriormente differito al 30 aprile 2021. Fino al termine di cui al primo periodo è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000.”*.

CONSIDERATO inoltre che relativamente alle tariffe e ai servizi pubblici resta in vigore l'articolo 54 del D.Lgs. n. 446/1997 come modificato dall'articolo 6 comma 1 del D.Lgs. n. 56/1998 e dall'articolo 54 comma 1, lettera a), della Legge n. 388/2000, che testualmente recita

“1. Le provincie e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione.

1-bis. Le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati, in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario. L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo.”.

RICHIAMATO inoltre il comma 444 dell'articolo 1 della Legge n. 228/2012 che testualmente recita:

“444. Al comma 3 dell'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunte infine le seguenti parole: « con riferimento a squilibri di parte capitale. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.”.

PRECISATO che nei servizi pubblici a domanda individuale rientrano le attività gestite direttamente dall'Ente poste in essere non per obbligo istituzionale, utilizzate a richiesta dell'utente e che non siano state dichiarate gratuite dalla normativa nazionale o regionale.

ACCERTATO inoltre che secondo quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 3 del D.L. n. 786/1981, convertito nella Legge n. 51/1982, gli Enti Locali erogatori di servizi pubblici a domanda individuale sono tenuti a richiedere la contribuzione degli utenti, anche a carattere non generalizzato.

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 31 dicembre 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 17 gennaio 1984, che individua analiticamente le categorie dei servizi pubblici da annoverare tra i servizi a domanda individuale e di seguito elencati:

- 1) alberghi, esclusi i dormitori pubblici, case di riposo e di ricovero;
- 2) alberghi diurni e bagni pubblici;
- 3) asili nido;
- 4) convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli;
- 5) colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali;
- 6) corsi extra-scolastici di insegnamento di arti e sport e altre discipline, fatta eccezione per quelli espressamente previsti dalla legge;
- 7) giardini zoologici e botanici;
- 8) impianti sportivi: piscine, campi da tennis, di pattinaggio, impianti di risalita e simili;

- 9) mattatoi pubblici;
- 10) mense, comprese quelle ad uso scolastico;
- 11) mercati e fiere attrezzati;
- 12) parcheggi custoditi e parchimetri;
- 13) pesa pubblica;
- 14) servizi turistici diversi: stabilimenti balneari, approdi turistici e simili;
- 15) spurgo di pozzi neri;
- 16) teatri, musei, pinacoteche, gallerie, mostre e spettacoli;
- 17) trasporti di carni macellate;
- 18) trasporti funebri, pompe funebri e illuminazioni votive;
- 19) uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali;
- 20) auditorium, palazzi dei congressi e simili;

ACCERTATO che l'articolo 34, comma 26, del D.L. 18/10/2012, n. 179, convertito in Legge 17/12/2012 n. 221, ha soppresso l'illuminazione votiva dall'elenco dei servizi pubblici a domanda individuale e pertanto la determinazione delle relative tariffe dovrà essere stabilita con separato provvedimento.

RICHIAMATA inoltre la deliberazione della Corte dei Conti, Sezione Autonomie., n. 25/SEZAUT/2019/QMIG del 7 ottobre 2019, la quale ha precisato che la doverosità per legge dell'erogazione del servizio di trasporto scolastico osta alla sua qualificazione come servizio pubblico a domanda individuale, per cui in merito a tale servizio si procede con separato procedimento di approvazione delle modalità di contribuzione degli utenti e della copertura finanziaria del servizio.

VISTO che l'articolo 6 del D.L. n. 55/1983, convertito in Legge n. 131/1983, stabilisce l'obbligo per le province, i comuni, i loro consorzi e le comunità montane, di definire – non oltre la data della deliberazione di bilancio – la misura percentuale dei costi complessivi dei servizi pubblici a domanda individuale finanziata da tariffe o contribuzioni e da entrate specificamente destinate;

RICORDATO inoltre che a norma dell'articolo 3 del D.L. n- 786/1981 restano esclusi dalla disciplina dei servizi pubblici a domanda individuale e quindi dall'obbligo della contribuzione da parte dell'utenza, tutti quei servizi che per legge sono gratuiti, nonché quelli finalizzati all'inserimento sociale dei portatori di handicap, quelli per i quali le vigenti norme prevedono la corresponsione di tasse, diritti o prezzi amministrati, ed i servizi di trasporto pubblico.

DATO ATTO che come risulta dalla specifica tabella redatta secondo i parametri stabiliti con decreto F.L. 28/12/2018 e allegata all'ultimo Rendiconto della gestione approvato per l'anno 2019 con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 01/07/2020, l'Ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie e pertanto non ha l'obbligo di osservare le disposizioni di cui al D.L. n. 415 del 28 dicembre e di cui agli articoli 243-bis e 251 del del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

CONSIDERATO che l'individuazione dei costi di ciascun servizio viene fatta con riferimento alle previsioni finanziarie per l' anno 2021 di cui agli schemi di Bilancio di previsione

finanziario per il triennio 2021/2023 predisposti dalla Giunta Comunale, includendo nei singoli quadri economici tutte le spese, tra cui anche quelle per il personale assegnato a qualsiasi titolo al servizio, quelle per le manutenzioni ordinarie, per i trasferimenti e per l'acquisto di beni e servizi.

DATO ATTO che per l'anno 2021, sono ad oggi programmati i seguenti servizi pubblici a domanda individuale gestiti dal Comune di Colmurano:

- SERVIZIO MENSA SCOLASTICA
- CENTRI ESTIVI DIURNI PER BAMBINI E RAGAZZI
- SERVIZIO DI PESA PUBBLICA (NON OPERATIVO)
- GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI
- TAXI SOCIALE COLLETTIVO
- CORSO DI GINNASTICA DOLCE ANZIANI

RITENUTO di dover procedere a determinare le tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale indicati in elenco nel precedente paragrafo, nonché i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione degli stessi con riferimento allo schema di Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021/2023, annualità 2021.

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi.

PROPONE l'approvazione della presente DELIBERAZIONE

di approvare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di determinare per l'anno 2021 le seguenti tariffe per i servizi pubblici a domanda individuale individuati nella premessa, comprensive di iva, ove dovuta, ad aliquota di legge tempo per tempo vigente:

A. MENSA SCOLASTICA:

Elenco delle tariffe riferite al singolo buono pasto, comprensive dell'iva al 4% (salvo eventuali e successive modifiche di legge della misura dell'aliquota iva). I buoni pasto sono distribuiti in blocchetti da n. 20 pezzi. La vendita dei blocchetti è frazionabile solo con riferimento all'ultimo mese scolastico e nei confronti degli alunni che frequentano l'ultimo anno di scuola dell'infanzia o primaria:

- **Scuola infanzia:** € 3,00
- **Scuola primaria:** € 3,50 (per i primi 160 pasti consumati per famiglia)
€ 3,00 (dal 161° pasto consumato)
- **Insegnanti:** € 5,00

B. CENTRI ESTIVI DIURNI PER BAMBINI E RAGAZZI

Le tariffe dei servizi compresi nell'iniziativa in oggetto saranno definiti in separata sede, con specifica deliberazione di Giunta Comunale.

C. TAXI SOCIALE:

Le tariffe e criteri di applicazione delle stesse sono fissati con separata e specifica deliberazione di Giunta Comunale. Gli importi sono comprensivi dell'iva al 10% (salvo eventuali e successive modifiche di legge della misura dell'aliquota iva da applicare).

D. PESA PUBBLICA (NON OPERATIVO):

Elenco delle tariffe riferite a singola pesata, e comprensive dell'iva al 22% (salvo eventuali e successive modifiche di legge della misura dell'aliquota iva):

Carichi con trattori	€	2,00
Motrici e Camion	€	2,00
Camion con rimorchi	€	2,00
Per Consorzio agrario al q.le	€	2,00

E. IMPIANTI SPORTIVI (importi delle tariffe da versare da parte degli utenti che richiedono l'utilizzo degli impianti sportivi comprensivi di iva ad aliquota del 22%, (salvo eventuali e successive variazioni di legge della misura dell'aliquota):

Campo Polivalente di Passo Colmurano **PERIODO APRILE/AGOSTO:**

- dalle 08.00 alle 20.00

€ 15,00/h

- dalle 20.00 in poi

€ 20,00/h

PERIODO SETTEMBRE/MARZO:

- dalle 08.00 alle 16.00

€ 15,00/h

- dalle 16.00 in poi

€ 20,00/h

Campo da Tennis Polivalente
(Palazzetto dello sport di c.da Cete) *

PERIODO APRILE/AGOSTO:

-dalle 08:00 alle 20:00

€ 15,00/h

-dalle 20:00 in poi

€ 20,00/h

PERIODO SETTEMBRE/MARZO:

-dalle 08:00 alle 16:00

€ 15,00/h

-dalle 16:00 in poi

€ 20,00/h

Campo Sportivo di c.da Piano

PERIODO APRILE/AGOSTO:

-dalle 08:00 alle 20:00

€ 80,00/h

-dalle 20:00 in poi

€ 150,00/h

PERIODO SETTEMBRE/MARZO:

-dalle 08:00 alle 16.00

€ 80,00/h

-dalle 16:00 in poi

€ 150,00/h

*Supplemento di € 10,00 all'ora per richiesta di accensione riscaldamento

F. CORSO DI GINNASTICA DOLCE ANZIANI (PER L'ANNO 2020 SOLO CICLO AUTUNNALE)

Conferma della tariffa di € 10,00 per singolo utente a titolo di quota di partecipazione ad ogni singolo corso di ginnastica dolce anziani nell'ambito dei due cicli che si tengono nel corso di ciascun anno solare.

di dare atto che a seguito della ricognizione dei costi e della previsione tariffaria riportata al precedente punto 2., la percentuale di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale programmati da questa Amministrazione per l'anno 2021 è stata così determinata:

Tipologia del servizio	Entrate	Costi previsti	% Tasso di copertura 2021
Mensa Scolastica	€. 27.520,00	€. 45.500,00	60,48
Centri estivi diurni per bambini e ragazzi	€. 2.500,00	€. 10.600,00	23,58
Pesa Pubblica	€. 0,00	€. 400,00	0,00
Impianti Sportivi	€. 5.749,93	€. 23.149,21	24,84
Corso di ginnastica dolce anziani	€. 200,00	€. 750,00	26,67
Taxi sociale collettivo	€. 200,00	€. 2.892,97	6,91
TOTALE	€. 36.169,93	€. 83.292,18	43,43

di dare atto che ricorrendone i presupposti, la presente determinazione delle tariffe dovrà essere revisionata conformemente a quanto prescritto dagli artt. 242 e 243 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

di allegare copia del presente provvedimento alla deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021/2023, così come prescritto dall'articolo 172, comma 1, lettera c), del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. n. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA e fatta propria la proposta di deliberazione sopra riportata;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare i suoi articoli 48, 49, 124, 125;

APPURATA la propria competenza a deliberare nella materia di cui trattasi, ai sensi dell'articolo 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI i pareri ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, regolarmente espressi dalla sostituta del Responsabile dell'Area Amministrativa e del Responsabile dell'Area Contabile;

RITENUTO di deliberare in merito;

con votazione palese unanime favorevole, resa nei modi di legge,

DELIBERA

di approvare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di determinare per l'anno 2021 le seguenti tariffe per i servizi pubblici a domanda individuale individuati nella premessa, comprensive di iva, ove dovuta, ad aliquota di legge tempo per tempo vigente:

A. MENSA SCOLASTICA:

Elenco delle tariffe riferite al singolo buono pasto, comprensive dell' iva al 4% (salvo eventuali e successive modifiche di legge della misura dell'aliquota iva). I buoni pasto sono distribuiti in blocchetti da n. 20 pezzi. La vendita dei blocchetti è frazionabile solo con riferimento all'ultimo mese

scolastico e nei confronti degli alunni che frequentano l'ultimo anno di scuola dell'infanzia o primaria:

- **Scuola infanzia:** € 3,00
- **Scuola primaria:** € 3,50 (per i primi 160 pasti consumati per famiglia)
€ 3,00 (dal 161° pasto consumato)
- **Insegnanti:** € 5,00

B. CENTRI ESTIVI DIURNI PER BAMBINI E RAGAZZI

Le tariffe dei servizi compresi nell'iniziativa in oggetto saranno definiti in separata sede, con specifica deliberazione di Giunta Comunale.

C. TAXI SOCIALE:

Le tariffe e criteri di applicazione delle stesse sono fissati con separata e specifica deliberazione di Giunta Comunale. Gli importi sono comprensivi dell'iva al 10% (salvo eventuali e successive modifiche di legge della misura dell'aliquota iva da applicare).

D. PESA PUBBLICA (NON OPERATIVO):

Elenco delle tariffe riferite a singola pesata, e comprensive dell'iva al 22% (salvo eventuali e successive modifiche di legge della misura dell'aliquota iva):

Carichi con trattori	€ 2,00
Motrici e Camion	€ 2,00
Camion con rimorchi	€ 2,00
Per Consorzio agrario al q.le	€ 2,00

E. IMPIANTI SPORTIVI (importi delle tariffe da versare da parte degli utenti che richiedono l'utilizzo degli impianti sportivi comprensivi di iva ad aliquota del 22%, (salvo eventuali e successive variazioni di legge della misura dell'aliquota):

Campo Polivalente di Passo Colmurano **PERIODO APRILE/AGOSTO:**

- dalle 08.00 alle 20.00

€ 15,00/h

- dalle 20.00 in poi

€ 20,00/h

PERIODO SETTEMBRE/MARZO:

- dalle 08.00 alle 16.00

€ 15,00/h

- dalle 16.00 in poi

€ 20,00/h

Campo da Tennis Polivalente
(Palazzetto dello sport di c.da Cete) *

PERIODO APRILE/AGOSTO:

-dalle 08:00 alle 20:00

€ 15,00/h

-dalle 20:00 in poi

€ 20,00/h

PERIODO SETTEMBRE/MARZO:

-dalle 08:00 alle 16:00

€ 15,00/h

-dalle 16:00 in poi

€ 20,00/h

Campo Sportivo di c.da Piano

PERIODO APRILE/AGOSTO:

-dalle 08:00 alle 20:00

€ 80,00/h

-dalle 20:00 in poi

€ 150,00/h

PERIODO SETTEMBRE/MARZO:

-dalle 08:00 alle 16.00

€ 80,00/h
-dalle16:00 in poi
€ 150,00/h

*Supplemento di € 10,00 all'ora per richiesta di accensione riscaldamento

F. CORSO DI GINNASTICA DOLCE ANZIANI (PER L'ANNO 2020 SOLO CICLO AUTUNNALE)

Conferma della tariffa di € 10,00 per singolo utente a titolo di quota di partecipazione ad ogni singolo corso di ginnastica dolce anziani nell'ambito dei due cicli che si tengono nel corso di ciascun anno solare.

di dare atto che a seguito della ricognizione dei costi e della previsione tariffaria riportata al precedente punto 2., la percentuale di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale programmati da questa Amministrazione per l'anno 2021 è stata così determinata:

Tipologia del servizio	Entrate	Costi previsti	% Tasso di copertura 2021
Mensa Scolastica	€. 27.520,00	€. 45.500,00	60,48
Centri estivi diurni per bambini e ragazzi	€. 2.500,00	€. 10.600,00	23,58
Pesa Pubblica	€. 0,00	€. 400,00	0,00
Impianti Sportivi	€. 5.749,93	€. 23.149,21	24,84
Corso di ginnastica dolce anziani	€. 200,00	€. 750,00	26,67
Taxi sociale collettivo	€. 200,00	€. 2.892,97	6,91
TOTALE	€. 36.169,93	€. 83.292,18	43,43

di dare atto che ricorrendone i presupposti, la presente determinazione delle tariffe dovrà essere revisionata conformemente a quanto prescritto dagli artt. 242 e 243 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

di allegare copia del presente provvedimento alla deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021/2023, così come prescritto dall'articolo 172, comma 1, lettera c), del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

E con separata votazione palese unanime favorevole, resa nei modi di legge,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Pareri ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla **REGOLARITÀ TECNICA**, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Data: 31-03-2021

IL RESPONSABILE
DELL'AREA CONTABILE
(*F.to MIRKO MARI*)

Sulla presente proposta di deliberazione, comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla **REGOLARITÀ CONTABILE**.

Data: 31-03-2021

IL RESPONSABILE
DELL'AREA CONTABILE
(*F.to Mirko Mari*)

Letto e sottoscritto:

IL SINDACO
(F.to *MIRKO MARI*)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to *GIULIANA SERAFINI*)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione:

- È stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per rimanervi per 15 giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69);
- E' stata comunicata ai capigruppo consiliari con lettera protocollo n. 4366 ai sensi dell'art. 125, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Colmurano, 12-07-2021

L' ISTRUTTORE DIRETTIVO
AMMINISTRATIVO
(F.to *GUGLIELMI ROMINA*)

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000.

Colmurano, 12-07-2021

L' ISTRUTTORE DIRETTIVO
AMMINISTRATIVO
(F.to *GUGLIELMI ROMINA*)
